

COMUNE DI PONTEREDERA

Provincia di Pisa

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER ADULTI AUTOSUFFICIENTI EX ART. 22 LETT. A) L.R. TOSCANA 41/2005 CON MESSA A DISPOSIZIONE DI APPARTAMENTO/I

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto dell'appalto e sedi di esecuzione

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di gestione di una comunità di tipo familiare per adulti autosufficienti ex art. 22, lett. a) L.R. Toscana 41/2005, con messa a disposizione di uno o più appartamenti attigui a carattere residenziale, siti all'interno del Comune di Pontedera, destinati ad accogliere persone adulte sole e autosufficienti che si trovino a dover abbandonare la propria famiglia o il proprio domicilio (L.R. 41/05 art. 22 comma 1 lett. a) - Regolamento regionale 9 gennaio 2018 n. 2/R art. 21-22-23 comma 1 lett. a, 24 comma 1, 25). La gestione deve essere garantita per tutti i 365 giorni annui di affidamento del servizio.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata della gestione del servizio è stabilita in 3 anni, rinnovabile con decorrenza dall'affidamento del servizio (previsto per il 1° gennaio 2022).

In caso di indizione di nuova gara l'aggiudicatario resta comunque impegnato all'esecuzione del servizio, oltre la scadenza contrattuale, agli stessi patti e condizioni in essere salvo gli adeguamenti di legge, per il periodo necessario all'espletamento della procedura di gara relativa al nuovo appalto e fino alla data d'inizio del servizio stesso, anche da parte di altro soggetto.

Art. 3 – Obiettivi e finalità

Obiettivo principale è quello della gestione del servizio in ottica innovativa di valorizzazione del ruolo di ogni ospite.

Gli obiettivi generali del progetto sono quelli di fornire alle persone adulte autosufficienti, singole o in coppia, la possibilità di mantenere la propria identità ed autonomia attraverso il rafforzamento delle risorse individuali e il supporto nelle attività della vita quotidiana oltre a contrastare la solitudine e l'isolamento sociale attraverso il mantenimento di una soddisfacente vita di relazione.

Con tale progetto si intende migliorare la risposta ai bisogni delle persone adulte autosufficienti che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale attraverso soluzioni più adeguate al bisogno rilevato, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse disponibili e sperimentare nuove modalità di residenzialità.

Gli obiettivi specifici sono:

- ✓ limitazione della condizione di fragilità;
- ✓ sviluppo di forme di inclusione sociale attraverso interventi che favoriscano la solidarietà del territorio;

Art. 4 Target

Rappresentano l'utenza del servizio di cui al presente capitolato i soggetti adulti autosufficienti residenti nel comune di Pontedera/ nella zona Valdera, che si trovano in situazione di solitudine ed emarginazione.

Le persone saranno inserite all'interno dell'appartamento/i previa valutazione da parte del Servizio Sociale dell'Azienda USL Toscana Nord ovest- Zona Valdera.

Gli appartamenti possono accogliere fino ad un numero massimo di 6 ospiti autosufficienti, attualmente gli ospiti delle residenze Bertelli.

CAPO II - Descrizione delle prestazioni

Art. 5 – Descrizione del servizio e delle prestazioni

DESCRIZIONE DELL'APPARTAMENTO

L'appartamento/i messi a disposizione deve/devono avere i requisiti di cui all'art. 25 Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 n. 2/R, oltre a rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili abitazioni e dovranno ospitare al massimo n. 6 adulti autosufficienti. Nel caso di soluzione di più appartamenti, saranno valutati solo i progetti che prevedono appartamenti attigui.

ATTIVITA' E PRESTAZIONI PREVISTE

Le attività previste riguardano la messa a disposizione di appositi locali, l'organizzazione e gestione del servizio, prevedendo la redazione di un apposito Regolamento interno che disciplini la convivenza all'interno dell'appartamento, con la previsione di un registro delle presenze ed una scheda personale di ogni ospite in cui dovranno essere registrate le attività quotidiane svolte (ex art 24 comma 1, lettera b e c . Regolamento regionale 9 gennaio 2018 n. 2/R)

La giornata tipo sarà scandita dagli orari dei pasti in comune (*colazione, pranzo e cena*) e stabiliti dal Regolamento di convivenza, dai necessari momenti di pulizia e riordino dell'abitazioni e della biancheria, in base alle diverse esigenze e capacità, e da attività personalizzate da programmare e realizzare con le associazioni del territorio e nel contesto di vita.

Più nel dettaglio le attività riguardano:

- Assistenza e sostegno alla persona stimolando il mantenimento dell'autonomie rispetto allo svolgimento delle attività della vita quotidiana sia interne che esterne alla struttura;
- Organizzazione e gestione delle attività estive a carattere residenziale o diurna;
- Monitoraggio del progetto globale degli ospiti;
- Collaborazione con il Servizio Sociale per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei progetti individualizzati ed eventuale loro rimodulazione;
- Attività in sinergia con il territorio: dovranno essere realizzate attività in collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio e forme di sinergia con le attività ricreative offerte sul territorio.

Gli ospiti dell'appartamento, pur nel rispetto dei momenti legati alle pulizie, ai pasti e al riordino dell'ambiente di vita, che necessariamente devono essere condivisi, conservano la possibilità di scegliere

eventuali altre attività più rispondenti ai propri interessi.

CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà tener conto, oltre che del costo del personale come di seguito indicato, anche delle seguenti e ulteriori voci di spesa:

- piccole manutenzioni dell'alloggio
- alimenti per garantire una dieta sana ed equilibrata alle persone ospiti
- prodotti per l'igiene personale degli utenti e dell'appartamento
- tutte le utenze che dovranno essere intestate al soggetto affidatario.

Capo III- Norme sul personale

Art. 6- Figure professionali coinvolte e norme generali

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato con personale dotato dei requisiti di professionalità e di comprovata esperienza.

L'appaltatore garantirà formazione, aggiornamento e supervisione del proprio personale direttamente e attraverso la partecipazione a momenti condivisi con i servizi sociali zonali.

Sono previste le seguenti figure professionali:

Responsabile/coordinatore di struttura in possesso di laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico-educativa, psicologica e con formazione ed esperienza professionale adeguata allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

In particolare al coordinatore competono i seguenti compiti:

- cura dell'attuazione dei piani individualizzati
- coordinamento, pianificazione, organizzazione e controllo delle attività della struttura
- coordinamento e organizzazione del personale favorendo, se necessario, il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
- sostenere la motivazione al lavoro degli operatori favorendo anche la formazione del personale;
- curare i rapporti con i familiari;
- raccordo con gli altri attori sociali coinvolti nelle problematiche delle persone presenti nell'appartamento
- connessione e raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari
- individuazione di soluzioni condivise e flessibili, che, a partire dai diversi bisogni degli ospiti presenti nell'appartamento, rispondano in modo sinergico e modulare alla predisposizione e gestione delle attività
- accompagnamento a percorsi di inclusione sociale sul territorio

Al coordinatore competono un minimo di 6 ore settimanali per 52 settimane annue.

Addetto all'assistenza di base alla persona (con qualifica di ADB, OSA/OTA). Compiti da svolgere:

- garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate;
- assistenza e sostegno alla persona stimolando il mantenimento dell'autonomia rispetto allo svolgimento delle attività della vita quotidiana; si tratta di attivare modalità di coinvolgimento della persona nelle attività quotidiane (pasti, pulizia ed igiene personale, riordino biancheria, ecc.);
- supporto e sostegno agli utenti durante le attività estive programmate;
- accompagnamento sul territorio provinciale per esigenze legate al progetto individualizzato

Al personale addetto all'assistenza competono complessivamente un minimo di 46 ore settimanali per 52 settimane annue.

Sia il coordinatore che il personale addetto all'assistenza dovranno inoltre concorrere, ciascuno per le proprie competenze e disponibilità orarie, a realizzare tutte le attività e le prestazioni di cui al presente articolo.

FIGURA PROFESSIONALE	MONTE ORARIO MINIMO
EDUCATORE PROFESSIONALE	312
ASSISTENTE ALLA PERSONA	2442

Obblighi dell'aggiudicatario

- assumere formale impegno ad utilizzare gli stessi operatori attualmente già impiegati nel servizio;
- garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto;
- curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio
- provvedere agli allacciamenti delle utenze.
- accertare l'idoneità professionale degli operatori e la loro competenza ed esperienza;
- assicurare la continuità degli interventi;
- prevedere le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi;
- fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori impiegati con generalità, qualifiche, requisiti professionali e curricula;
- garantire che gli operatori impiegati attuino le attività previste nel progetto allegato e rispettino le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale e rispettino i programmi e gli indirizzi dei servizi oggetto d'appalto;
- sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Responsabile del Servizio della stazione appaltante, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate;
- acconsentire che gli operatori impiegati nei servizi partecipino in orario di lavoro a momenti di aggiornamento, specifici alla materia dei servizi appaltati, d'intesa con l'Amministrazione appaltante.

Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per scritto alla stazione appaltante.

In orario di servizio il personale dovrà tenere un comportamento consono al ruolo svolto all'interno del servizio.

Le attività effettuate dovranno risultare da apposita documentazione tenuta presso le sedi di lavoro da parte dell'aggiudicatario.

Compete all'Ente appaltatore la verifica ed il controllo sull'attività svolta.

L'aggiudicatario si impegna all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti specifici e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo assunti e del personale volontario, operante quest'ultimo nei limiti del comma 5, art. 2, L. 381/91. L'aggiudicatario, qualora faccia ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o a progetto, si impegna altresì ad applicare un trattamento economico assimilabile a quello del personale dipendente.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli immobili, nonché a terzi, in dipendenza dello svolgimento del servizio, esonerando da ogni

responsabilità in proposito la Stazione Appaltante. Contro tali rischi l'aggiudicatario stipulerà apposite polizze assicurative.

L'aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente al Responsabile del servizio della stazione appaltante individuato dal Comune di Pontedera tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'aggiudicatario per le attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con l'Amministrazione appaltante, né possono rappresentare titolo per avanzare richieste per instaurare un rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

L'aggiudicatario può avvalersi anche della collaborazione aggiuntiva di volontari facenti parte di associazioni di volontariato del territorio.

Capo IV

Norme finali

ART. 7 Verifiche e monitoraggi

L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e senza dovere alcun preavviso all'aggiudicatario, anche avvalendosi dell'opera di funzionari e consulenti, anche esterni alla propria struttura, azioni di verifica e controllo a scadenza periodica finalizzati a:

- a) controllare la corretta l'esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi posti in capo all'aggiudicatario;
- b) verificare efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate;
- c) valutare i risultati complessivi;
- d) eseguire accertamenti su prodotti, attrezzature e macchinari impiegati per il servizio al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato in sede di offerta;
- e) accertare l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Aggiudicatario delle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza, fermo restando la responsabilità dell'Aggiudicatario stesso in merito all'osservanza delle medesime.

Gli incaricati del Comune di Pontedera che svolgono servizio di controllo sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario.

Il personale dell'Aggiudicatario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dal Comune di Pontedera.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di effettuare e di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su problemi o questioni pertinenti al servizio prestato.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'aggiudicatario ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile della Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del medesimo, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto del presente capitolato.

Il responsabile del servizio di cui all'art. 6 del presente capitolato dovrà partecipare a periodici monitoraggi del progetto e compilare eventuali schede di monitoraggio su richiesta dell'appaltante.

ART. 8 Penalità e sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali

L'aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, i servizi non vengano realizzati secondo quanto previsto nel presente capitolato, in particolare per quanto attiene la conformità delle attività e la continuità del servizio, o qualora si sia verificato un comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento), la stazione appaltante ne chiederà spiegazione scritta all'aggiudicatario il quale, entro 5 giorni, dovrà presentare giustificazione scritta dimostrando la conformità del proprio operato.

Qualora l'aggiudicatario non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, la stazione appaltante potrà procedere all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 300,00 nonchè, in presenza di reiterazioni dei casi sopra descritti, o comunque di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti del presente capitolato, alla risoluzione del contratto.

Le penali vengono comunicate dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata. L'ammontare delle penalità accumulate sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'aggiudicatario, le prestazioni indispensabili per il regolare svolgimento del servizio resesi necessarie per inadempienza dello stesso.

ART. 9 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs, del D. Lgs. 50/2016 art. 108:

1. Quando accerta che comportamenti dell'aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento l'Amministrazione formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del programma, l'Amministrazione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, l'Amministrazione verifica, in contraddittorio con l'aggiudicatario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Notifica del provvedimento di risoluzione.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto predisposto dall'Organo competente e viene data comunicazione all'impresa con notificazione nelle forme di legge.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 10 Responsabilità e obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro il termine perentorio comunicato dalla Stazione Appaltante, presentando tutte le certificazioni e documentazioni richieste dall'Amministrazione. La Stazione Appaltante potrà avviare il servizio dopo lo svolgimento della gara, anche prima della stipula della relativa convenzione, al fine di evitare danni agli utenti attualmente ospiti a Villa Bertelli.

L'aggiudicatario dovrà presentare semestralmente una relazione dettagliata riassuntiva sull'attività svolta, ed un elaborato relativo alla rilevazione della qualità e della regolarità delle prestazioni rese, comprensivo della rilevazione della consistenza e della tipologia dell'utenza servita, della tipologia dei servizi prestati e dei risultati ottenuti;

L'aggiudicatario dovrà garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione almeno una sede organizzativa nel territorio della Provincia di Pisa, preferibilmente all'interno del territorio della zona Valdera. Tale sede deve risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività.

L'aggiudicatario dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, tutti i documenti indicati dal bando di gara.

ART. 11 Danni a persone o cose

L'Amministrazione appaltante resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.

Art. 12 Trattamento dati personali

L'aggiudicatario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*).

Art. 13 Assicurazioni e garanzia definitiva

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esercizio del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte della stazione appaltante.

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione del servizio, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso di somme che il Comune di Pontedera dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto dall'Ente causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario deve versare all'atto della stipulazione del contratto il deposito cauzionale definitivo che sarà stabilito con riferimento al valore contrattuale al netto dell'IVA di legge e quindi nella misura indicata dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune di Pontedera. L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari generati dall'affidamento del servizio di che trattasi devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che deve riportare il CIG fornito dalla stazione appaltante secondo le disposizioni recate dall'art.3 della L. n.136 del 13.08.2010. L'aggiudicatario, pertanto, durante la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento.